

CONVENZIONE QUADRO
tra REGIONE LIGURIA E DATASIEL S.p.A.
per lo sviluppo, la conduzione e la gestione del
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO
per lo sviluppo della
SOCIETA' DELL' INFORMAZIONE

N.B: Il testo in corsivo è invariato rispetto al testo dell'attuale convenzione

PREMESSO CHE

1. La Regione Liguria ha istituito, con L.R. 18 dicembre 2006 n. 42, il Sistema Informativo Regionale Integrato (nel seguito "SIIR"), per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria.
2. In particolare, all'articolo 3 comma 3, tale legge definisce gli enti appartenenti al SIIR, all'articolo 3 comma 2 la composizione del SIIR, all'articolo 4 le componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR e all'articolo 5 le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR interne ai sistemi informativi propri di soggetti del sistema.
3. Ai sensi dell'art.10, comma 2 della legge 42/2006 è stabilito inoltre che la Giunta Regionale approvi, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, apposta Convenzione Quadro da stipularsi con la società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A, nella sua qualità di società partecipata e controllata dalla Regione. La convenzione definisce, con riguardo agli aspetti generali di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo e telematico della Regione e del SIIR, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività da affidare, comprensive delle condizioni generali di fornitura a cui la Regione stessa e i soggetti appartenenti al SIIR fanno riferimento.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

Regione Liguria (nel seguito "Regione") affida a Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A. (nel seguito "Società"), che accetta, l'incarico relativo allo sviluppo, alla conduzione ed alla gestione - ivi inclusa l'acquisizione delle necessarie risorse strumentali e logistiche - del Sistema Informativo

Regionale Integrato.

L'incarico sarà svolto con le modalità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli della presente Convenzione Quadro (nel seguito "Convenzione").

Regione Liguria ed i soggetti di cui all'articolo 3 comma 3 della L.R. 46/2006 vengono indicati nel seguito "Enti SIIR" o "Enti SIIR committenti"

ARTICOLO 2

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della medesima e terminerà il 31 marzo 2016.
2. *Essa potrà essere rinnovata con le modalità di cui alla legislazione vigente in materia e previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.*

ARTICOLO 3

(Sviluppo del SIIR e della Società dell' Informazione)

1. Con riferimento alle attività di sviluppo del SIIR e della Società dell' Informazione, le prestazioni della Società riguarderanno, in particolare:
 - a) *lo studio, la progettazione preliminare e lo sviluppo di sistemi ed applicazioni informatiche e telematiche per:*
 - *l'informatizzazione di nuovi settori;*
 - *l'adeguamento dei sistemi e delle applicazioni in essere a fronte delle esigenze degli Enti SIIR e delle innovazioni tecnologiche;*
 - *l'attuazione del sistema informativo della Società dell' Informazione per il territorio ligure;*
 - b) *lo studio, la progettazione preliminare e lo sviluppo di sistemi ed applicazioni informatiche e telematiche volti alla cooperazione applicativa con i sistemi della pubblica amministrazione locale, centrale ed europea per favorire la realizzazione di un sistema informativo regionale integrato sul territorio;*
 - c) *lo studio e lo sviluppo di interventi di comunicazione volti a promuovere la Società dell' Informazione;*
 - d) *lo studio e la ricerca applicata, anche attraverso collaborazioni e/o strutture allo scopo costituite con qualificate organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, tra cui anche quelle Universitarie, per favorire la promozione, lo sviluppo, l'integrazione e la capitalizzazione del sapere ICT a livello di eccellenza necessario allo sviluppo di una Società dell' Informazione realmente accessibile a tutti e alla crescita della Regione Liguria e degli altri Enti SIIR nel contesto nazionale ed internazionale;*

- e) *l'installazione e l'avviamento operativo di nuove applicazioni informatiche e telematiche;*
- f) *l'acquisizione e la messa a disposizione di beni e servizi forniti da terzi;*
- g) *l'organizzazione e l'erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico nell'ambito delle tecnologie informatiche e telematiche dei temi di interesse della Società dell'Informazione;*
- h) *l'esecuzione di studi ed elaborazioni di dati su materie e problematiche concernenti il SIIR e la Società dell' Informazione, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni del sistema e l'elaborazione anche statistica dei dati da esso gestiti;*
- i) *l'attività organizzativa, tecnologica e direzionale in tema di applicazione dell'informatica ai processi della Pubblica Amministrazione comprensiva di attività di assistenza tecnica e di supporto ai rapporti con altre Amministrazioni ed Enti;*
- j) *la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo della Società dell' Informazione anche mediante la realizzazione di specifici prodotti e servizi.*

Le prestazioni della Società si riferiscono anche agli incarichi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.

ARTICOLO 4

(Conduzione tecnica del SIIR e per la Società dell' Informazione)

1. *Con riferimento alle attività di conduzione del SIIR e per la Società dell' Informazione, le prestazioni della Società riguarderanno, in particolare:*

a) *l'erogazione di servizi infrastrutturali ed applicativi basati su sistemi informatici e telematici anche attraverso la cooperazione con enti pubblici,*

b) *la gestione operativa del SIIR comprendente:*

la conduzione operativa delle attrezzature informatiche e telematiche (ICT)

il monitoraggio ed il mantenimento dei livelli di servizio dei sistemi e delle applicazioni informatiche e telematiche secondo i parametri concordati con gli Enti SIIR;

la gestione dei rapporti con le imprese fornitrici delle varie componenti del sistema affidate alla Società;
lo svolgimento dei servizi di segreteria, di amministrazione, di riproduzione e di gestione magazzino, connessi allo svolgimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione;

c) *l'assistenza e la manutenzione hardware e software dei sistemi ICT e delle applicazioni informatiche e telematiche, nonché la gestione del software di sistema, assicurando in particolare:*

la correttezza e la tempestività della esecuzione degli interventi in relazione ai livelli di servizio concordati con gli Enti SIIR;

la rimozione di malfunzionamenti ed anomalie funzionali;

l'adeguamento e l'integrazione dei sistemi ICT, delle applicazioni informatiche e telematiche e dei moduli software, a seguito di modifiche del software di base e dell'hardware e di variazioni di norme e direttive di settore;

l'effettuazione degli interventi migliorativi dell'organizzazione dei sistemi ICT e delle procedure, dei tempi di elaborazione e, in genere, dell'utilizzazione delle attrezzature informatiche e telematiche;

e) la conduzione di centri di servizio di natura operativa, tecnica e di assistenza per gli Enti SIIR e per il territorio ligure;

f) *l'erogazione di specifiche attività tecnologiche, applicative, gestionali e di assistenza tecnica continuativa;*

g) l'acquisizione e la messa a disposizione di beni e servizi forniti da terzi, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie hardware e software, da utilizzarsi nell'ambito della conduzione tecnica del SIIR e per la Società dell' Informazione.

2. Gli Enti SIIR potranno concedere alla Società la disponibilità, per l'espletamento delle prestazioni di conduzione tecnica, delle apparecchiature di proprietà o in uso degli Enti stessi secondo modalità che verranno all'uopo concordate.

3. Il Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali per la Regione Liguria o le Strutture all'uopo incaricate dagli altri Enti SIIR (nel seguito "Strutture incaricate") potranno richiedere alla Società di reperire strutture logistiche per la conduzione del SIIR e per l'erogazione di servizi diversi resi nell'ambito della presente Convenzione. La Società proporrà idonee soluzioni che potranno essere attivate a seguito di specifici incarichi secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

Le prestazioni della Società si riferiscono anche agli incarichi relativi alla conduzione dei sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.

ARTICOLO 5

(Fornitura di beni, prodotti e servizi per lo sviluppo e la conduzione del SIIR e della Società dell' Informazione)

1. Sulla base degli obiettivi fissati dalla Regione nei “Programmi Triennali di sviluppo della Società dell' Informazione”, le Strutture Incaricate predisporranno, in relazione alle prestazioni della Società di cui agli artt. 3 e 4 che precedono, apposite richieste di fornitura aventi ad oggetto la fornitura di beni, prodotti e servizi. *Le richieste di fornitura saranno redatte con le modalità contenute nell'Allegato Tecnico che, sottoscritto dalle Parti, diviene parte integrante della presente Convenzione.*
2. Sulla base delle richieste di fornitura di cui al comma precedente, la Società formulerà a ciascun Ente SIIR richiedente le relative proposte di fornitura per la fornitura di beni, prodotti e servizi relativi allo sviluppo, alla conduzione ed alla gestione del SIIR. *Le proposte di fornitura saranno formulate con le modalità di cui all'Allegato Tecnico .* La Società presenterà le proposte di fornitura entro il termine massimo di 45 giorni solari dalla ricezione delle richieste di fornitura. La Società potrà richiedere approfondimenti e/o chiarimenti sulle richieste di fornitura ed eventualmente chiedere una proroga dei tempi di consegna delle proposte di fornitura per un periodo massimo di ulteriori 15 giorni solari.
3. Le proposte di fornitura della Società verranno valutate dalle Strutture incaricate, sulla base dei parametri indicati nelle richieste di fornitura, entro il termine massimo di 30 giorni solari dalla ricezione delle stesse. Sulle proposte di fornitura potranno essere richiesti alla Società approfondimenti e/o chiarimenti ed eventualmente anche una proroga dei tempi di accettazione per un periodo massimo di ulteriori 10 giorni solari. A seguito di positiva valutazione esse diverranno oggetto di incarichi alla Società. Nel caso in cui l'Ente SIIR reputi che un incarico, per comprovate ragioni di qualità e/o costo, non possa essere affidato autonomamente alla Società, dovrà chiedere al Comitato di indirizzo, di cui all'art. 8 della L.R. n. 42/2006, indicazioni sulle modalità operative da intraprendere, previa presentazione allo stesso di tutta la documentazione relativa all'incarico in oggetto di cui ai commi che precedono.
4. L'Ente SIIR, per dichiarati requisiti di necessità e/o urgenza, assegna l'incarico alla Società tramite

formale approvazione della proposta di fornitura della Società stessa, senza dover produrre la richiesta di fornitura di cui al comma 1. Tale incarico non dovrà superare la soglia economica fissata dalle norme comunitarie per le procedure ad evidenza pubblica.

5. Le richieste di fornitura *dovranno riportare l'esplicita indicazione del tipo di fornitura cui si riferiscono, da individuare nell'ambito della seguente tipologia :*

- *forniture “chiavi in mano” basate su specifiche definite.*

Le richieste di fornitura relative alle forniture “chiavi in mano” dovranno contenere le indicazioni di cui al successivo comma 6 ;

- *forniture “a consumo” riguardanti attività organizzativa, tecnologica e direzionale in tema di applicazione dell'informatica ai processi della Pubblica Amministrazione comprensiva di attività di assistenza tecnica;*

Le richieste di fornitura relative alle forniture “a consumo” dovranno contenere le indicazioni di cui al successivo comma 7;

- *forniture “a rimborso” riguardanti acquisizioni di beni , prodotti o servizi accessori reperibili sul mercato non ricompresi in forniture o in attività di cui ai due punti precedenti. I servizi accessori di cui sopra sono quelli strettamente necessari al funzionamento dei beni o prodotti acquisiti nell'ambito delle forniture “a rimborso” e che sono acquisibili unicamente dal produttore o dalla struttura commerciale fornitrice del bene o prodotto, oppure che sono acquisibili da fornitori specifici di detti servizi accessori; nei servizi accessori rientrano la manutenzione di licenze software e la manutenzione di apparati hardware;*

- *forniture “a catalogo”, riguardanti acquisizioni ripetitive di beni o servizi accessori con caratteristiche standard reperibili su un apposito catalogo on line (contenente le caratteristiche tecnico-economiche ed amministrative dei beni e servizi). Per tali acquisizioni, l'Ente SIIR avrà rapporti contrattuali diretti con il soggetto indicato nel catalogo, che potrà anche essere la Società stessa, ad esempio quando i beni siano accompagnati da servizi accessori o quando si tratti di acquisizioni di servizi. L'attivazione e l'aggiornamento costante del catalogo sono a cura della Società, la quale, per tale servizio, riceve, contestualmente all'approvazione della presente Convenzione Quadro, relativo incarico specifico. Il Comitato di Indirizzo deciderà sulle modalità di riparto di spesa di tale incarico tra gli Enti SIIR. L'esistenza del catalogo non è*

un requisito necessario all'Ente SIIR per effettuare acquisti ripetitivi. Pertanto l'Ente, in attesa che la Società attivi il catalogo, dovrà affidare l'incarico alla Società indicando come tipologia di fornitura una di quelle descritte precedentemente;

6. *Le richieste di fornitura per forniture “chiavi in mano“ dovranno prevedere:*

le caratteristiche tecniche ed operative ed i requisiti funzionali della fornitura ;

le modalità e i termini di consegna e/o il periodo di prestazione;

i termini di comunicazione dell' avanzamento lavori;

le indicazioni relative agli importi massimi previsti per la fornitura;

l'indicazione di beni e/o servizi da acquisire;

i livelli di servizio richiesti e gli indicatori di risultato e di qualità in funzione della tipologia di fornitura;

le condizioni ed i termini dei collaudi;

gli eventuali prerequisiti tecnici connessi all'utilizzo della fornitura;

le indicazioni operative e tecniche relative all'accettazione della fornitura da parte dell' Ente SIIR committente;

il nominativo del responsabile della fornitura per l' Ente SIIR committente;

la richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura e la richiesta di previsione delle figure professionali che verranno impiegate distinte per profilo e dei relativi giorni/uomo;

l'indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità” - secondo quanto specificato al successivo comma 11 - e/o di conduzione secondo quanto specificato al precedente art.4;

i termini entro i quali si richiede alla Società di far pervenire le proposte di fornitura all' Ente SIIR committente.

7. *Le richieste di fornitura per forniture “a consumo“ dovranno prevedere:*

- i requisiti di riferimento della fornitura ;

- le modalità e i termini di consegna e/o il periodo di prestazione;

- i termini di comunicazione dell' avanzamento lavori

- le indicazioni relative agli importi massimi previsti per la fornitura;

- i prerequisiti tecnici connessi all'utilizzo della fornitura;

- *il nominativo del responsabile regionale della fornitura;*
- *la richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura;*
- *l'indicazione delle figure professionali che verranno impiegate distinte per profilo e dei relativi giorni/uomo;*
- *l'indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore "fornitura in regime di continuità" secondo quanto specificato al successivo comma 11;*

i termini entro i quali si richiede alla Società di far pervenire le proposte di fornitura all' Ente SIIR committente.

8. *Le richieste di fornitura per forniture "a rimborso" dovranno riportare quanto indicato al successivo art. 6*

9. *I beni ed i prodotti forniti nell'ambito di forniture "chiavi in mano" e "a consumo" dovranno essere corredate da una garanzia per un periodo non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo quanto diversamente richiesto dall'Ente SIIR committente e disponibile sul mercato.*

10. Si conviene che, nel caso in cui l'Ente SIIR, affidi un incarico di particolare complessità e/o di innovazione tecnologica, che comporti, a discrezione dell'Ente SIIR, una difficile stima del valore della fornitura, l'impegno della Società, al fine di garantire il raggiungimento del migliore rapporto prezzo-prestazione, è il seguente:

- *definizione delle specifiche tecniche della capitolato speciale d'appalto, che dovranno essere totalmente condivise tra Società ed Ente SIIR richiedente;*
- *espletamento della gara da parte della Società, in qualità di stazione appaltante, indicando esplicitamente la facoltà di assegnare in tutto o in parte le attività oggetto della gara, o di non assegnarle;*
- *l'Ente riconoscerà alla Società per l'attività di definizione del capitolato speciale di appalto e di determinazione del corretto prezzo di mercato attraverso questa particolare modalità un importo pari al 4% (quattroper cento) del valore di aggiudicazione della gara. Detta percentuale potrà essere aumentata fino al 7% (setteper cento) del valore di aggiudicazione della gara, qualora essa sia stata effettuata secondo le procedure di evidenza pubblica prescritte per acquisizioni al di sopra della soglia economica fissata dalle norme comunitarie*

- a seguito dell'esito della gara, valutazione e scelta da parte della Società stessa se svolgere in proprio tutte o in parte le attività previste; il valore delle attività non potrà essere comunque superiore al valore di aggiudicazione della gara stessa;
 - nel caso in cui la fornitura venga revocata o ne vengano modificati i contenuti tanto da invalidare la procedura di cui sopra, l'Ente SIIR riconoscerà alla Società i costi sostenuti .
11. Nel processo di assegnazione degli incarichi saranno individuate quelle forniture al cui termine debba aversi ulteriore "fornitura in regime di continuità", per le quali la Società sarà obbligata - fino all'approvazione di nuova fornitura od alla decadenza o revoca della presente Convenzione - a garantire l' esecuzione al fine di assicurare la prosecuzione di servizi od attività indispensabili, con l'obbligo da parte dell' Ente SIIR committente di provvedere al pagamento dei relativi corrispettivi fatturati secondo le modalità previste all'art. 9. Successivamente all'individuazione di cui sopra, e comunque prima dell'inizio dell'attività di ogni "fornitura in regime di continuità", l' Ente SIIR committente potrà disporre diversamente in merito alla predetta individuazione.
- Le "forniture in regime di continuità" potranno comunque avere svolgimento solo nell'anno solare successivo all'anno di approvazione della fornitura precedentemente approvata.
12. *Per l'esecuzione delle forniture di cui alla presente Convenzione la Società dovrà acquisire beni e servizi nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia.*
13. *Qualora le procedure di acquisizione di beni e servizi relative ad un incarico assegnato dalla Regione alla Società richiedano la presenza di una Commissione di valutazione delle offerte provenienti da fornitori terzi, la Società sarà tenuta ad informare la Regione che, nel rispetto dei principi vigenti in materia, avrà la facoltà di indicare, nel termine massimo di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione, il nominativo di almeno uno dei membri. Nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti, la Società dovrà provvedere a riconoscere ai membri della Commissione i rimborsi spesa e le indennità di presenza.*
14. La Società potrà concordare con le Strutture incaricate da parte degli Enti SIIR l'utilizzo di prodotti, beni e servizi di cui la Società abbia la piena disponibilità.
15. Le Strutture incaricate per gli Enti SIIR potranno concedere alla Società la disponibilità, per l'espletamento delle prestazioni di sviluppo, delle apparecchiature di proprietà o in uso

rispettivamente degli Enti SIIR.

ARTICOLO 6

(Forniture a rimborso)

1. *Le richieste di fornitura relative a forniture “a rimborso” di cui all’art. 5 comma 5 dovranno prevedere :*
 - le caratteristiche tecniche ed operative ed i requisiti funzionali della fornitura;*
 - le modalità e i termini di consegna e/o il periodo di prestazione;*
 - le indicazioni relative agli importi massimi previsti per la fornitura;*
 - eventuali prerequisiti tecnici connessi all’utilizzo della fornitura;*
 - le indicazioni operative e tecniche relative all’accettazione della fornitura;*
 - il nominativo del responsabile della fornitura per l’Ente;*
 - la richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura;*
 - l’indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità” secondo quanto specificato ai comma 11 dell’ art. 5;*
 - i termini entro i quali si richiede alla Società di far pervenire le proposte di fornitura.*
2. *Qualora le procedure di acquisizione relative ad un incarico assegnato dalla Regione alla Società richiedano la presenza di una Commissione di valutazione delle offerte provenienti da fornitori terzi, la Società sarà tenuta ad informare la Regione che, nel rispetto dei principi vigenti in materia, avrà la facoltà di indicare, nel termine massimo di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione, il nominativo di almeno uno dei membri. Nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti, la Società dovrà provvedere a riconoscere ai membri della Commissione i rimborsi spesa e le indennità di presenza.*
3. *I beni ed i prodotti forniti nell’ambito di forniture “a rimborso” e “a catalogo” dovranno essere corredate da una garanzia per un periodo non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo quanto diversamente richiesto dall’ Ente SIIR committente e disponibile sul mercato.*
4. *La Società provvederà a conservare la documentazione relativa alle procedure di acquisizione ed a fornire alle Strutture incaricate degli Enti SIIR, ogni elemento necessario secondo quanto richiesto dalla Struttura stessa.*

ARTICOLO 7

(Direttive e controlli)

1. Per quanto attiene all'esecuzione di tutti gli incarichi affidati dagli Enti SIIR alla Società di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, la Società farà riferimento unicamente alle Strutture incaricate degli Enti SIIR.
2. *Resta ferma la responsabilità della Società nello svolgimento degli incarichi di cui alla presente Convenzione.*
3. La Società, nell'adempimento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, è tenuta ad usare i sistemi eventualmente messi a disposizione dagli Enti SIIR per il controllo delle rispettive forniture mediante appositi indicatori di realizzazione fisica, finanziaria e di risultato preventivamente definiti con le Strutture incaricate per gli Enti SIIR.
4. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per le Strutture incaricate degli Enti SIIR di porre in essere quanto ritenuto necessario, in relazione a ciascuna fornitura, per ulteriori e/o diverse verifiche ed analisi delle prestazioni della Società nell'ambito della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(Corrispettivi)

1. L'Ente SIIR committente corrisponderà alla Società gli importi approvati per le singole forniture secondo quanto previsto negli incarichi conferiti alla Società dall'Ente medesimo.

I corrispettivi per le tipologie di fornitura di cui all'art. 5 comma 5 verranno determinati secondo le seguenti modalità :

- *per le forniture "chiavi in mano" il corrispettivo verrà determinato a corpo;*
- *per le forniture "a consumo" il corrispettivo verrà determinato sulla base delle risorse impiegate e delle tariffe professionali di cui alla Parte 5 dell' Allegato Tecnico, nell'ambito del massimale indicato nei relativi incarichi;*
- *per le forniture "a rimborso" il corrispettivo verrà determinato, nell'ambito del massimale indicato nei relativi incarichi, sulla base del costo del bene, del prodotto o del servizio acquisito incrementato degli oneri di cui al comma successivo;*

- per le forniture “a catalogo” il corrispettivo verrà determinato sulla base del costo del bene, del prodotto o del servizio acquisito indicato sul catalogo;

2. *Fermo quanto sopra, per gli oneri di organizzazione e di gestione relativi alla pianificazione e svolgimento delle attività connesse alle forniture “a rimborso” di cui all’art. 6, l’ Ente SIIR committente corrisponderà alla Società, a titolo di rimborso, un importo pari al 4% (quattroper cento) dei costi di acquisizione riportati nelle fatture relative. Detta percentuale potrà essere aumentata fino al 7% (setteper cento) dei costi di acquisizione qualora le acquisizioni siano state effettuate secondo le procedure di evidenza pubblica prescritte per acquisizioni al di sopra della soglia economica fissata dalle norme comunitarie. Nel caso in cui la fornitura venga revocata o ne vengano modificati i contenuti tanto da invalidare la procedura di acquisizione, l’Ente SIIR riconoscerà alla Società i costi sostenuti.*

La Società si impegna a far sì che il prezzo del bene acquisito, maggiorato delle percentuali di cui sopra, non superi, a parità di caratteristiche tecniche, di quantitativi acquistati e di mercato (es. numero di fornitori coinvolti), quello di riferimento indicato nell’incarico dall’Ente SIIR, il quale lo avrà riscontrato attraverso l’analisi di quotazioni di mercato, di listini Consip o di contratti precedentemente stipulati, in un arco temporale coerente, dall’Ente richiedente con altri fornitori.

Nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti, la Società dovrà provvedere a riconoscere ai membri della Commissione i rimborsi spesa e le indennità di presenza, che saranno rimborsati dall’Ente SIIR committente alla Società.

3. *Per le “forniture in regime di continuità” di cui al comma 11 dell’art. 5 , i corrispettivi saranno regolati sulla base dei corrispettivi degli incarichi approvati nell’anno precedente secondo le modalità di seguito riportate.*

Per le forniture “chiavi in mano” e “a consumo” verrà calcolato, per ogni singola “fornitura in regime di continuità”, un importo di riferimento ottenuto applicando all’importo della fornitura approvata l’anno precedente la variazione, in percentuale, del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento. Gli importi così definiti saranno presi a riferimento, sino ad approvazione del nuovo incarico, per la fatturazione, secondo le modalità di cui all’art. 9, delle quote di attività svolta.

Per le forniture “a rimborso” e “a catalogo” gli acquisti verranno effettuati secondo le indicazioni dell’ Ente SIIR committente e fatturati secondo le modalità di cui all’art. 9. Con le medesime modalità verranno anche fatturate eventuali quote di leasing, manutenzioni pluriennali di software o comunque costi ricorrenti conseguenti a forniture “a rimborso” approvate dall’ Ente SIIR committente nell’anno precedente.

ARTICOLO 9

(Verifica, accettazione e modalità di pagamento delle forniture)

1. La Società comunicherà alle Strutture incaricate degli Enti SIIR gli stati di avanzamento o il rilascio finale di ogni singola fornitura, secondo quanto previsto negli incarichi di cui all’art. 5.
2. Ciascuna fornitura verrà sottoposta a verifica in contraddittorio con le Strutture incaricate degli Enti SIIR, con le modalità definite negli incarichi di cui all’art. 5 che precede e nei termini ivi previsti ed, in ogni caso, entro e non oltre 30 giorni solari dall’avvenuta comunicazione degli stati di avanzamento o del rilascio finale di ogni singola fornitura.
3. La verifica sarà volta ad accertare, tra l’altro:
 - la rispondenza alle caratteristiche ed alle specifiche concordate tra le parti;
 - l’osservanza dei termini contrattuali;
 - la rispondenza della documentazione a quanto per essa previsto.
4. Decorso il termine di cui al comma 2. che precede senza che, da parte dell’ Ente SIIR committente, siano formulate, per iscritto, osservazioni e/o richieste di proroga (le quali, in ogni caso, non potranno essere superiori a 30 giorni solari), la fornitura si intenderà accettata.
5. Qualora venisse riscontrata la mancata rispondenza della fornitura rispetto a quanto previsto negli incarichi, l’ Ente SIIR committente potrà assegnare alla Società un termine, commisurato all’entità dell’intervento e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, per porre in essere quanto necessario per il corretto adempimento dell’incarico affidato, senza alcun onere aggiuntivo per l’ Ente SIIR committente. Qualora, trascorso il periodo di cui al comma che precede, persistesse la non rispondenza ai criteri sopra indicati troverà applicazione quanto previsto dal comma 1 dell’art. 12.
6. I corrispettivi relativi alle forniture “chiavi in mano” di cui all’art. 5 verranno fatturati dalla Società e liquidati dall’ Ente SIIR committente con le modalità sottoriportate:

Per le prestazioni relative alla conduzione tecnica di cui all'art. 4 l'importo forfetario previsto per ogni fornitura verrà suddiviso in quote mensili fatturate per ciascun mese di riferimento e liquidate dall'Ente SIIR committente;

Per le prestazioni relative alle altre forniture l'importo forfetario previsto per ogni fornitura verrà fatturato dalla Società e liquidato dall'Ente SIIR committente secondo fatture mensili emesse in funzione della percentuale di avanzamento raggiunta per ogni singola fornitura sino al raggiungimento del 90% della stessa. Il raggiungimento delle percentuali di avanzamento della fornitura verrà certificato dalla Società mediante comunicazione scritta allegata alla fattura di competenza, contenente attestazione dell'effettivo raggiungimento delle percentuali medesime. Il restante 10% verrà fatturato, a saldo, al completamento della fornitura e verrà liquidato dall'Ente SIIR committente all'esito positivo della verifica in contraddittorio effettuata a seguito del rilascio finale di cui al comma 2 che precede. Qualora nell'ambito della fornitura siano compresi beni, la Società comunicherà entro 30 giorni dal rilascio finale della fornitura la descrizione dei beni forniti con relativo prezzo di fornitura all'Ente SIIR committente. Per le forniture che a fine anno risultassero in corso la Società, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, effettuerà analogha comunicazione relativamente ai beni consegnati nell'anno.

- 7. I corrispettivi per le forniture "a consumo" di cui all' art. 5 verranno fatturati dalla Società e liquidati dall' Ente SIIR committente secondo fatture mensili, nei limiti dell'importo massimale definito nei relativi incarichi, sulla base delle risorse effettivamente impiegate e delle tariffe professionali di cui all'Allegato Tecnico Parte 5.*
- 8. I corrispettivi per le forniture "a rimborso" di cui all' art. 6 verranno fatturati dalla Società e liquidati dall'Ente SIIR committente secondo fatture emesse con riferimento agli oneri e spese sostenuti dalla Società la cui documentazione sia stata acquisita alla contabilità della Società stessa, oltre agli oneri di cui al precedente art. 8.*
- 9. I corrispettivi per le forniture "a catalogo" verranno fatturati dalla Società e liquidati dall' Ente SIIR committente secondo fatture emesse con riferimento ai prezzi indicati sul catalogo;*
- 10. Per le "forniture in regime di continuità" di cui al comma 11 dell'art. 5 i corrispettivi, determinati secondo quanto al precedente art. 8, verranno fatturati dalla Società e liquidati dall'Ente SIIR committente, secondo le modalità di seguito riportate.*

- *Per le forniture “chiavi in mano” i corrispettivi verranno fatturati e liquidati dall’Ente SIIR committente, per ogni singola fornitura e nei limiti dell’importo di riferimento, ad avanzamento lavori mensile quale percentuale dell’importo di riferimento. Le relative fatture saranno corredate da comunicazione scritta attestante l’effettivo raggiungimento delle percentuali medesime.*
- *Per le forniture “a consumo” i corrispettivi verranno fatturati mensilmente e liquidati dall’Ente SIIR committente, per ogni singola fornitura e nei limiti dell’importo di riferimento, sulla base delle risorse effettivamente impiegate e delle tariffe professionali di cui all’Allegato Tecnico rivalutate, rispetto a quelle in vigore nell’anno precedente, con le stesse modalità adottate per la determinazione degli importi di riferimento.*
- *Per le forniture “a rimborso” i corrispettivi verranno fatturati e liquidati dall’Ente SIIR committente con riferimento agli oneri e spese sostenuti dalla Società la cui documentazione sia stata acquisita alla contabilità della Società stessa. Ad ogni fattura saranno applicati gli oneri di cui al precedente art. 8 comma 2.*

11. *Nell’oggetto della fattura dovrà sempre essere indicato, oltre al codice, anche l’oggetto della fornitura;*

12. *In ogni caso l’ Ente SIIR committente, fatta salva la possibilità di effettuare verifiche e monitoraggi così come previsto negli incarichi affidati, provvederà al pagamento delle fatture entro il novantesimo giorno dalla data di emissione delle stesse. Qualora l’ Ente SIIR committente riscontrasse la mancata rispondenza a quanto previsto negli incarichi sospenderà il pagamento delle fatture ricevute e non ancora liquidate e richiederà alla Società la sospensione dell’ulteriore fatturazione. In tali casi troverà applicazione quanto previsto nel comma 5 che precede.*

ARTICOLO 10

(Clausola di salvaguardia in ordine ai beni ed ai contratti)

1. *La Società, nella stipula dei contratti complementari alle forniture di beni e servizi, provvederà ad ottenere dal contraente il riconoscimento della facoltà dell’ Ente SIIR committente di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti stessi.*
2. *L’inclusione in una delle fatture di cui all’art. 9 del costo dei beni, di qualunque natura, che la*

Società abbia acquistato per l'esecuzione delle prestazioni ad essa richieste secondo l'incarico di cui alla presente Convenzione, ed il conseguente integrale pagamento da parte dell' Ente SIIR committente, determinerà l'acquisizione in proprietà, da parte dell' SIIR Ente committente stesso, dei beni, senza alcun onere al di fuori di quelli eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. *Resta concordato tra le parti che, fino alla scadenza od alla risoluzione della presente Convenzione, l' Ente SIIR committente potrà concedere alla Società la disponibilità dei beni sopra indicati, ai fini dello svolgimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.*
4. *Ai fini dell'esercizio da parte dell' Ente SIIR committente della facoltà di cui al primo comma la Società comunicherà all' Ente - in tempo utile affinché l'Ente stesso possa subentrare o risolverli, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza della presente Convenzione - l'elenco dei rapporti contrattuali in corso.*

ARTICOLO 11

(Proprietà e riuso dei prodotti software)

1. I Prodotti software realizzati dalla Società su incarico degli Enti SIIR nel quadro della presente Convenzione sono di proprietà degli Enti SIIR committenti.
2. L' Ente SIIR committente *potrà riconoscere, a seguito di motivata richiesta della Società , la facoltà di utilizzazione di singoli moduli software dei prodotti realizzati in esecuzione della presente Convenzione, non costituenti, di per sé, fornitura contrattuale.*
3. Gli Enti SIIR committenti, al fine di favorire il riuso delle applicazioni informatiche nel rispetto di quanto previsto all'art. 69 del d.lgs. 82/2005 ed eventuali successive modificazioni, si riservano il diritto di cedere a Terzi – anche tramite la Società - i prodotti software realizzati in esecuzione della Convenzione;
4. Gli Enti SIIR si avvalgono della Società per la realizzazione di progetti di riuso programmi applicativi ceduti ad altre Amministrazioni. In questi casi la Società verrà attivata sulla base di specifici incarichi che potranno comprendere anche il supporto alla definizione degli accordi tra Amministrazioni, nonché lo sviluppo del progetto di riuso, l'ampliamento funzionale, la migrazione tecnologica, l'avviamento, anche in relazione all'impatto organizzativo introdotto, la conduzione e la formazione della soluzione riusata anche per l'Amministrazione riusante, quando ciò sia una

funzione degli Enti SIIR cedenti sulla base dei relativi Accordi tra Amministrazioni.

5. Gli Enti SIIR committenti devono avvalersi della Società per la realizzazione dei progetti di riuso di programmi applicativi acquisiti da altre Amministrazioni. In questi casi la Società verrà attivata sulla base di specifici incarichi che potranno comprendere anche le analisi propedeutiche di fattibilità tecnico-organizzativa, costi-benefici e di comparazione delle diverse soluzioni, il supporto alla definizione degli accordi tra Amministrazioni oltre che di sviluppo del progetto di riuso, ampliamento funzionale, migrazione tecnologica, avviamento e conduzione della soluzione riusata e la relativa formazione degli utenti.

ARTICOLO 12

(Penali contrattuali)

In caso di inosservanza dei termini e delle modalità degli incarichi - previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dalla Società – gli Enti SIIR committenti potranno applicare una penale calcolata secondo quanto previsto nella Parte 4 dell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(Tutela dei dati e della riservatezza)

1. *In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Società, nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente Convenzione, è tenuta:*
ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte nella presente Convenzione;
ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare;
ad operare in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dalle successive norme regolamentari in materia.
2. *La Società si avvarrà, nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente addestrato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali.*
3. *I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità ivi previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione.*

4. *Le notizie ed i dati relativi al SIIR comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, e non potranno essere utilizzate, da parte della Società o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali.*

ARTICOLO 14

(Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti)

La Società assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto degli Enti SIIR committenti che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o inosservanza dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 13 che si verificassero nell'esecuzione delle prestazioni dovute dalla Società in forza della presente Convenzione.

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

ARTICOLO 15

(Risoluzione contrattuale)

In caso di inadempienze gravi, commesse dalla Società nei confronti di uno o più Enti SIIR e tali da poter compromettere la realizzazione, lo sviluppo e la conduzione del SIIR, la Regione ha facoltà di risolvere

la presente Convenzione, con un preavviso di almeno sei mesi, da inviare con lettera raccomandata, salva l'azione di risarcimento danni. Nel corso del periodo di preavviso la Società potrà espletare soltanto le attività che verranno indicate dagli Enti SIIR committenti.

ARTICOLO 16

(Brevetti e diritti d'autore)

La Società manleverà e terrà indenne gli Enti SIIR da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 17

(Tentativo di conciliazione)

Qualora sorgesse controversia in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, la Regione e la Società dovranno esperire un tentativo di conciliazione la cui soluzione sarà affidata ad un Gruppo Tecnico costituito:

- dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali o suo delegato che si avvarrà delle Strutture regionali ritenute necessarie;*
- da un rappresentante della Società all'uopo identificato dalla stessa.*

In tal caso, la parte più diligente dovrà inviare all'altra parte un invito ad esperire il tentativo di conciliazione. La Regione e la Società si impegnano a partecipare, secondo correttezza e buona fede, agli incontri che verranno fissati al fine di individuare l'eventuale definizione della controversia.

Trascorsi 45 giorni dall'invio del predetto invito senza che si sia giunti ad un bonario componimento della controversia, ciascuna delle parti sarà libera di esperire la procedura arbitrale di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO 18

(Clausola arbitrale)

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e la Società in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione della presente Convenzione saranno deferite al

giudizio di un Arbitro Unico nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro così nominato deciderà in via rituale e secondo diritto ed entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo proroga motivata, renderà il lodo.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

E' fatta comunque salva la facoltà per ciascuna delle parti di ricorrere all'Autorità Giudiziaria in sede monitoria e cautelare. In tale ultimo caso il Foro competente sarà quello di Genova.

ARTICOLO 19

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico della Società le spese relative al presente atto, ad eccezione di quelle che per legge dovranno far carico alla Regione.

A tal fine la Società dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società é tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

ARTICOLO 20

(Allegato tecnico)

L'Allegato tecnico fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione ed è costituito dalle seguenti cinque Parti:

Schema di richiesta di fornitura

Scheda di proposta di fornitura della Società

Schema di documentazione delle forniture

Penali contrattuali

Tariffe professionali ed indennità di trasferta giornaliera.

Ing. Enrico Castanini	Ing. Claudio Burlando
Amministratore Delegato e Direttore Generale Datasiel S.p.A.	Presidente della Giunta Regionale Regione Liguria

CONVENZIONE

tra REGIONE LIGURIA E DATASIEL S.p.A.

per lo sviluppo, la conduzione e la gestione del

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO
e per lo sviluppo della
SOCIETA' DELL' INFORMAZIONE
ALLEGATO TECNICO

Parte 1

Schema di richiesta di fornitura

Parte 2

Scheda di proposta di fornitura della Società

Parte 3

Schema di documentazione delle forniture

Parte 4

Penali contrattuali

Parte 5

Tariffe professionali ed indennità di trasferta giornaliera

Parte 1

Schema di richiesta di fornitura

Forniture “chiavi in mano”

Forniture “ a consumo”

Forniture “a rimborso”

A) Forniture “chiavi in mano”

Lo schema di richiesta di fornitura per la richiesta di offerta dovrà contenere :

Codice fornitura: significativo rispetto alla tipologia, al settore di intervento, all’anno

Tipologia della Fornitura: prevede l’indicazione se:

al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità”

la fornitura sia di conduzione

Data richiesta d’offerta

Oggetto della fornitura: descrizione dell’oggetto

Quadro generale: descrizione del riferimento agli obiettivi strategici del relativo Programma Triennale di sviluppo della Società dell’ Informazione cui la richiesta di fornitura si riferisce, dell’architettura e del contesto tecnico-informatico, organizzativo, amministrativo e giuridico in cui la fornitura va inquadrata, definizione dei prerequisiti organizzativi e tecnici connessi all’utilizzo della fornitura ed identificazione dell’utenza interna e/o esterna cui il sistema si rivolge ;

Requisiti funzionali : elenco e descrizione:

i prodotti richiesti con l’indicazione per ognuno di essi delle rispettive funzionalità, delle caratteristiche tecniche, dimensionali e delle attività formative;

la richiesta di previsione delle figure professionali che verranno impiegate distinte per profilo e dei relativi giorni/uomo

le modalità di consegna e/o il periodo di prestazione;

elenco e descrizione dei beni/servizi da acquisire indicando i prerequisiti tecnici connessi all’utilizzo della fornitura

Qualità e livelli di servizio : descrizione dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato e di qualità in

conformità a quanto indicato nel Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione che in funzione della caratteristica di fornitura saranno utilizzati per misurare i livelli di servizio e la qualità della fornitura; eventuali certificazioni di qualità richieste, richiesta di segnalazione di vincoli;

Tempistica: indicazione dei termini entro i quali la Società dovrà far pervenire all' Ente SIIR committente la proposta di fornitura, i termini di consegna, il piano di lavoro con l'indicazione delle fasi (analisi e progettazione, eventuale realizzazione del prototipo, sperimentazione e gestione del prototipo, avviamento del sistema, collaudo del sistema, conduzione del sistema e suo miglioramento) e per ognuna di esse le finalità, le attività, i prodotti e le metodologie attese e le condizioni ed i termini dei collaudi.

Responsabile della fornitura

Indicazione da parte del Dirigente della Struttura incaricata del nominativo del responsabile per l'Ente SIIR committente della fornitura;

Richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura;

Aspetti amministrativi : importo massimo previsto per la fornitura, condizioni di eventuale risoluzione, condizioni di garanzia e di riservatezza, altre condizioni particolari.

B) Forniture “a consumo”

Lo schema di richiesta di fornitura per la richiesta di offerta dovrà contenere :

1. **Codice fornitura:** significativo rispetto alla tipologia, al settore di intervento, all'anno
2. **Tipologia della Fornitura:** prevede l'indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità”
3. **Data richiesta d'offerta**
4. **Oggetto della fornitura:** descrizione dell'oggetto
5. **Quadro generale:** descrizione del riferimento agli obiettivi strategici del relativo Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione cui la richiesta di fornitura si riferisce, dell'architettura e del contesto tecnico-informatico, organizzativo, amministrativo e giuridico in cui la fornitura va inquadrata, definizione dei prerequisiti organizzativi e tecnici connessi all'utilizzo della fornitura ed identificazione dell'utenza interna e/o esterna cui il sistema si rivolge ;
6. **Requisiti funzionali :** elenco e descrizione delle figure professionali che verranno impiegate distinte per profilo e dei relativi giorni/uomo;
7. **Qualità e livelli di servizio :** descrizione dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato e di qualità

in conformità a quanto indicato nel Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione che in funzione della caratteristica di fornitura saranno utilizzati per misurare i livelli di servizio e la qualità della fornitura; eventuali certificazioni di qualità richieste, richiesta di segnalazione di vincoli;

8. **Tempistica:** indicazione dei termini entro i quali la Società dovrà far pervenire all' Ente SIIR committente la proposta di fornitura, i termini di attivazione della fornitura e di prevista durata della fornitura;

9. **Responsabile della fornitura**

Indicazione da parte del Dirigente della Struttura incaricata del nominativo del responsabile per l' Ente SIIR committente della fornitura;

Richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura;

10. **Aspetti amministrativi :** importo massimo previsto per la fornitura, condizioni di eventuale risoluzione, condizioni di garanzia e di riservatezza, altre condizioni particolari.

C) **Forniture "a rimborso"**

Lo schema di richiesta di fornitura per la richiesta di offerta dovrà contenere :

1. **Codice fornitura:** significativo rispetto alla tipologia, al settore di intervento, all'anno
2. **Tipologia della Fornitura:** prevede l'indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore "fornitura in regime di continuità"
3. **Data richiesta d'offerta**
4. **Oggetto della fornitura:** descrizione dell'oggetto
5. **Quadro generale:** descrizione del riferimento agli obiettivi strategici del relativo Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione cui la richiesta di fornitura si riferisce, dell'architettura e del contesto tecnico-informatico, organizzativo, amministrativo e giuridico in cui la fornitura va inquadrata, definizione dei prerequisiti organizzativi e tecnici connessi all'utilizzo della fornitura ed identificazione dell'utenza interna e/o esterna cui il sistema si rivolge ;
6. **Requisiti funzionali :** elenco e descrizione delle caratteristiche tecniche ed operative ed i requisiti funzionali della fornitura;
7. **Qualità e livelli di servizio :** descrizione dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato e di qualità in conformità a quanto indicato nel Programma Triennale di sviluppo della Società dell'Informazione che in funzione della caratteristica di fornitura saranno utilizzati per misurare i livelli di servizio e la

qualità della fornitura; eventuali certificazioni di qualità richieste, richiesta di segnalazione di vincoli;

8. **Tempistica:** indicazione dei termini entro i quali la Società dovrà far pervenire all' Ente SIIR committente la proposta di fornitura, i termini di consegna della fornitura;

9. **Responsabile della fornitura**

Indicazione da parte del Dirigente della Struttura incaricata del nominativo del responsabile per l' Ente SIIR committente della fornitura;

Richiesta del nominativo del responsabile per la Società della fornitura;

10. **Aspetti amministrativi :** importo massimo previsto per la fornitura, condizioni di eventuale risoluzione, condizioni di garanzia, modalità e termini contrattuali di acquisto (acquisizione diretta, noleggio, leasing, etc), condizioni di riservatezza, altre condizioni particolari; indicazione della percentuale da riconoscere alla Società nel caso l'acquisizione comporti procedure di evidenza pubblica prescritte per acquisizioni al di sopra della soglia economica fissata dalle norme comunitarie.

Parte 2

Scheda di proposta di fornitura della Società

Forniture “chiavi in mano”

Forniture “ a consumo”

Forniture “a rimborso”

A) Forniture “chiavi in mano”

Lo schema di proposta di fornitura dovrà contenere :

Codice fornitura: indicare il codice riportato nella richiesta di fornitura

Tipologia della Fornitura: prevede l'indicazione se:

- al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità”
- la fornitura sia di conduzione

Data di ricezione della richiesta di fornitura e data in cui è formulata l'offerta

Quadro generale: descrizione di come l'offerta risponde al quadro generale delineato nella richiesta di fornitura;

Descrizione della fornitura

Devono essere descritte dettagliatamente le attività previste dalla fornitura nel rispetto della richiesta di fornitura:

- elenco e descrizione dei servizi che verranno erogati
- elenco dei prodotti che verranno forniti
- elenco e descrizione dei beni da acquisire
- eventuale attività di formazione
- piano di lavoro con l'indicazione delle fasi (analisi e progettazione, eventuale realizzazione del prototipo, sperimentazione e gestione del prototipo, avviamento del sistema, collaudo del sistema, conduzione del sistema e suo miglioramento) e per ognuna di esse le finalità, le attività, i prodotti e le metodologie attese;
- segnalazione dei vincoli.
- Quando applicabile devono essere indicati i volumi (postazioni di lavoro, utenti serviti, ...).

Livelli di servizio

Viene descritto il livello di servizio per cui la Società si impegna nel rispetto di quanto richiesto dalla richiesta di fornitura specificando almeno i seguenti parametri:

- descrizione del parametro di servizio utilizzato;
- specificazione della misura del livello di servizio e della procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura;
- specificazione del valore soglia al di sotto del quale il servizio offerto non risulta erogato e ammissibile alla fatturazione;
- indicazione delle scadenze con cui viene effettuata la rendicontazione verso l' Ente SIIR committente dei livelli di servizio erogati;
- specificazione della fonte dei dati acquisiti per il calcolo del livello di servizio offerto.

Riferimenti Datasiel per la Fornitura: Nominativo del Responsabile della Fornitura.

Se richiesto dalla richiesta di fornitura verranno riportati:

- la previsione - ai fini esclusivi della valutazione preventiva della congruità dei costi - delle figure professionali che verranno impiegate distinte per profilo e dei relativi giorni/uomo ;

Aspetti amministrativi

Definizione delle condizioni e dei termini delle verifiche e/o dei collaudi, delle modalità di accettazione della fornitura da parte dell' Ente SIIR committente, di garanzia, condizioni particolari di riservatezza, eventuale periodo di validità dell'offerta, altre condizioni particolari

Costi della fornitura

Indicazione del corrispettivo a corpo per la fornitura, in termini di importo netto IVA e di importo lordo IVA.

B) Forniture “a consumo”

Lo schema di proposta di fornitura dovrà contenere :

1. **Codice fornitura:** indicare il codice riportato nella richiesta di fornitura
2. **Tipologia della Fornitura:** prevede l'indicazione se se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore “fornitura in regime di continuità”
3. **Data di ricezione della richiesta di fornitura e data in cui è formulata l'offerta**
4. **Quadro generale:** descrizione di come l'offerta risponde al quadro generale delineato nella richiesta di fornitura;
5. **Descrizione della fornitura**

Devono essere descritte dettagliatamente le attività previste dalla fornitura nel rispetto della richiesta di fornitura:

- elenco e descrizione dei servizi che verranno erogati
- elenco delle figure professionali che verranno fornite distinte per profilo e dei relativi massimali di giorni-uomo;
- segnalazione dei vincoli.
- Quando applicabile devono essere indicati i volumi (postazioni di lavoro, utenti serviti, ...).

6. Livelli di servizio

Viene descritto il livello di servizio per cui la Società si impegna nel rispetto di quanto richiesto dalla richiesta di fornitura specificando almeno i seguenti parametri:

- descrizione del parametro di servizio utilizzato;
- specificazione della misura del livello di servizio e della procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura;
- specificazione del valore soglia al di sotto del quale il servizio offerto non risulta erogato e ammissibile alla fatturazione;
- indicazione delle scadenze con cui viene effettuata la rendicontazione verso l' Ente SIIR committente dei

livelli di servizio erogati;

- specificazione della fonte dei dati acquisiti per il calcolo del livello di servizio offerto.

7. Riferimenti Datiel per la Fornitura

Nominativo del Responsabile della Fornitura.

8. Aspetti amministrativi

Definizione delle modalità di accettazione della fornitura da parte dell' Ente SIIR committente, di garanzia, condizioni particolari di riservatezza, eventuale periodo di validità dell'offerta, altre condizioni particolari.

9. Costi della fornitura

Indicazione di

- corrispettivo per la fornitura, in termini di importo netto IVA e di importo lordo IVA
- le tariffe professionali applicate.

C) Forniture "a rimborso"

Lo schema di proposta di fornitura dovrà contenere :

1. **Codice fornitura:** indicare il codice riportato nella richiesta di fornitura
2. **Tipologia della Fornitura:** prevede l'indicazione se al termine della fornitura debba effettuarsi ulteriore "fornitura in regime di continuità"
3. **Data di ricezione della richiesta di fornitura e data in cui è formulata l'offerta**
4. **Quadro generale:** descrizione di come l'offerta risponde al quadro generale delineato nella richiesta di fornitura;

5. Descrizione della fornitura

Devono essere descritte dettagliatamente le attività previste dalla fornitura nel rispetto della richiesta di fornitura:

- elenco e descrizione dei beni /prodotti/servizi da acquisire
- segnalazione dei vincoli.
- Quando applicabile devono essere indicati i volumi (postazioni di lavoro, utenti serviti, ...).

6. Livelli di servizio

Viene descritto il livello di servizio per cui la Società si impegna nel rispetto di quanto richiesto dalla richiesta di fornitura specificando almeno i seguenti parametri:

- descrizione del parametro di servizio utilizzato;
- specificazione della misura del livello di servizio e della procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura;
- specificazione del valore soglia al di sotto del quale il servizio offerto non risulta erogato e ammissibile alla fatturazione;
- indicazione delle scadenze con cui viene effettuata la rendicontazione verso l' Ente SIIR committente dei livelli di servizio erogati;
- specificazione della fonte dei dati acquisiti per il calcolo del livello di servizio offerto.

7. Riferimenti Datasiel per la Fornitura

8. Nominativo del Responsabile della Fornitura

9. Aspetti amministrativi

Definizione delle modalità di accettazione della fornitura da parte dell' Ente SIIR committente, di garanzia, condizioni particolari di riservatezza, eventuale periodo di validità dell'offerta, altre condizioni particolari; indicazione della percentuale da riconoscere alla Società nel caso l'acquisizione comporti procedure di evidenza pubblica prescritte per acquisizioni al di sopra della soglia economica fissata dalle norme comunitarie

10. Costi della fornitura: Indicazione del corrispettivo massimale per la fornitura, in termini di importo netto IVA e di importo lordo IVA.

Parte 3

Schema di documentazione delle forniture

La presente Parte descrive i documenti e/o i prodotti che saranno consegnati dalla Società all'Ente SIIR committente e le relative Fasi di consegna.

Documento / prodotto	Fase di consegna
Progettazione preliminare	Viene redatto nella fase iniziale di progetti complessi quando esplicitamente indicato nell'incarico o come prodotto unico di forniture di "Progettazione preliminare".
Piano di progetto	Viene redatto nella fase iniziale di progetti complessi quando esplicitamente indicato nell'incarico
Prototipo	Viene fornito quando esplicitamente indicato nell'incarico nella fase indicata nella proposta di fornitura o nel piano di progetto quando redatto.
Versione finale del sistema / servizio	Viene fornita nella fase indicata nella proposta di fornitura o nel piano di progetto quando redatto
Specifiche Requisiti del Sistema / Servizio	Viene fornito quando esplicitamente indicato nell'incarico all'atto del rilascio di una versione di applicativo o di componente funzionale di applicativo nella fase indicata nella proposta di fornitura o nel piano di progetto quando redatto
Documento di Progettazione esecutiva del sistema / servizio	Viene fornito all'atto del rilascio di una versione di applicativo o di componente funzionale di applicativo nella fase indicata

	nella proposta di fornitura o nel piano di progetto quando redatto
Relazione sull'avanzamento della fornitura	Viene fornita alle scadenze indicate nell'incarico e all'atto del rilascio finale del progetto
Manuale / help in Linea	Viene fornita all'atto del rilascio finale del progetto
Stima dei costi di gestione del sistema / servizio	Viene fornita all'atto del rilascio finale del progetto ovvero in fase precedente quando esplicitamente indicato nell'incarico
Relazione sulle attività di conduzione / assistenza tecnica	Viene fornita per le sole forniture di conduzione/ assistenza tecnica all'atto della conclusione della fornitura ovvero in fasi precedenti quando esplicitamente indicato nell'incarico

Parte 4

Penali contrattuali

Nella presente Parte vengono indicate le modalità di calcolo delle penali contrattuali che verranno applicate a carico della Società in caso di inosservanza dei termini e delle modalità disciplinate negli incarichi di cui all'art. 5 della Convenzione.

Le penali verranno applicate nel rispetto della seguente procedura. L'Ente SIIR committente contesterà le inadempienze in forma scritta alla Società entro 15 gg solari decorrenti

- dalla data di mancata consegna della fornitura, per l'applicazione delle penali di cui al successivo punto *Aa*);
- dalla data di mancato superamento del collaudo di cui al successivo punto *Ab*);
- dal termine del periodo di monitoraggio, per l'applicazione delle penali di cui ai successivi punti *Ac*) e *B*).

Le penali verranno applicate sulla base dei criteri di modulazione, per ciascuna tipologia di inadempienza,

così come indicato ai successivi punti.

Entro 5 gg solari dalla ricezione della contestazione la Società comunicherà per iscritto eventuali argomentazioni in ordine alla responsabilità dell'inosservanza contestata.

Entro 30 gg solari dalla data di comunicazione della contestazione, e valutate le argomentazioni addotte dalla Società, l'Ente SIIR committente potrà applicare le penali nella misura e nelle modalità sotto riportate.

Criteri di modulazione delle penali

Per consentire di modulare le penali a fronte del superamento dei valori di soglia degli indicatori, disciplinati negli incarichi di cui all'art. 5 della Convenzione, le penali sono valutate per livello di servizio e sono differenziate a seconda che si tratti della richiesta di fornitura di un nuovo sistema/servizio/bene o della conduzione o manutenzione evolutiva di un sistema/servizio/applicativo.

L'ammontare complessivo delle penali applicate per ogni singola fornitura non potrà superare l'importo pari al 10% del corrispettivo stabilito per la fornitura medesima.

A) Fornitura di un nuovo sistema/servizio/bene

In questo contesto la modulazione delle penali si articola come segue:

- a) ritardo della consegna della fornitura

In caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini richiesti per ciascuno dei rilasci previsti, l'Ente SIIR committente applicherà alla Società una penale pari allo 0,1% del corrispettivo della parte di fornitura oggetto della contestazione, per ogni giorno solare di ritardo eccedente i primi venti giorni ;

- b) mancato superamento del collaudo della fornitura

Nel caso in cui la fornitura, anche per eventuali rilasci parziali, non abbia superato il collaudo di cui all'art. 8 comma 2 e non superi la verifica di rispondenza di cui all'art. 8 comma 6, l'Ente SIIR committente applicherà alla Società una penale pari allo 0,1% del corrispettivo della parte di fornitura oggetto della contestazione, per ogni giorno solare intercorrente tra la data di mancata verifica di rispondenza e la data di positivo collaudo.

- c) non rispetto livelli di servizio durante il periodo di garanzia

Nel caso in cui la fornitura richiesta superi positivamente il collaudo ma non rispetti, durante il periodo di garanzia i valori di soglia associati agli indicatori individuati negli incarichi e misurati durante il periodo di monitoraggio definito negli incarichi stessi verrà applicata, al termine di ogni periodo di monitoraggio, una penale pari allo 0,1% dell'importo corrispondente al periodo di monitoraggio per ogni decimo di punto

percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al valore richiesto per ogni singolo indicatore.

B) Conduzione o manutenzione evolutiva di un sistema/servizio/applicativo

In questo contesto la modulazione delle penali si articola come segue:

non rispetto livelli di servizio

Nel caso in cui la fornitura richiesta non rispetti i valori di soglia associati agli indicatori individuati negli incarichi e misurati durante il periodo di monitoraggio definito negli incarichi stessi verrà applicata, al termine di ogni periodo di monitoraggio, una penale pari allo 0,1% dell'importo corrispondente al periodo di monitoraggio per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al valore richiesto per ogni singolo indicatore.

Parte 5

Tariffe professionali ed indennità di trasferta giornaliera

Le tariffe professionali e le indennità di trasferta giornaliera valide per l'anno 2007 per la compilazione da parte della Società delle proposte di fornitura di cui alla Parte 2 sono le seguenti:

PROFILO TARIFFARIO	TARIFFA GIORNALIERA al netto di IVA
A	754,80
B	540,60
C	410,04
D	280,50
E	153,00
Indennità di trasferta giornaliera	102,00

I profili tariffari A, B, C, D e E sopra indicati costituiscono raggruppamenti convenzionali di specifiche figure professionali o di specifici profili di ruolo e competenza tecnica od applicativa che terranno conto delle caratterizzazioni nel seguito indicate. Tali caratterizzazioni non hanno carattere esaustivo e potranno essere assunte, per similitudine di competenza o di qualità delle attività da svolgere, anche nei casi in cui il profilo non descriva compiutamente l'attività richiesta in qualche fornitura.

I requisiti professionali indicati nel seguito (titolo di studio e/o anzianità professionale) sono considerati requisiti minimi necessari per ciascun profilo:

profilo tariffario A:

Responsabile di servizio;

Responsabile di progetto;

Coordinatore di progetti integrati;

Consulente di Assistenza tecnica.

Il profilo A è generalmente assegnato a ruoli e competenze rilevanti e in particolare può essere associato, in modo non esaustivo, a:

- il responsabile di Aree di coordinamento di progetti;
- il responsabile tecnico di progetti o servizi articolati e complessi, che in tale funzione si rapporta con il referente dell'Ente SIIR;
- chi detiene competenze applicative e tecniche di eccellenza, in ogni settore di competenza espresso da Datasiel;
- chi assiste l'Ente SIIR nella definizione di piani, progetti e nuove linee di sviluppo o fornisce assistenza specialistica di "alto livello" sui progetti;
- chi assiste l'Ente SIIR nelle attività di rilievo in riferimento agli accordi ed ai gruppi di lavoro istituzionali sull'ICT nei quali può assumere, su delega dell'Ente SIIR, il ruolo di rappresentanza tecnica;
- i responsabili delle funzioni di Sicurezza e di Qualità.

E' richiesto un inquadramento contrattuale congruente con il suo ruolo (quadro o dirigente) e una tra le due seguenti caratteristiche:

- il diploma di laurea
- un'esperienza minima professionale di 10 anni nel settore dell'ICT ed il diploma di scuola media superiore.

profilo tariffario B:

Progettista di strutture ed architetture applicative o tecnologiche complesse;

Responsabile delle funzioni di monitoraggio di progetti o interventi;

Progettista di architetture e soluzioni tecnologiche e sistemistiche;

Datawarehouse administrator e progettista di soluzioni di fruizione di datawarehouse;

Progettista di moduli formativi in aula o informatizzati (FAD - e-learning);

Responsabile di test e collaudo di applicazioni / sistemi di complessità medio-alta.

Progettista di servizi complessi o articolati;

Responsabile della conduzione di servizi;

Responsabile del monitoraggio e controllo dei servizi erogati;

Responsabile del configuration management;

Staff di livello senior applicata alla conduzione di servizi, sistemi e tecnologie; responsabile di servizio;

Progettista di sistemi di comunicazione web complessi (Web designer senior).

Il profilo B partecipa allo sviluppo della fornitura come suo responsabile o su indicazione del responsabile.

E' richiesto un inquadramento contrattuale congruente con il suo ruolo (quadro o settimo livello) e una tra le due seguenti caratteristiche:

- il diploma di laurea
- un'esperienza minima professionale di 7 anni nel settore dell'ICT ed il diploma di scuola media superiore.

profilo tariffario C:

Progettista esecutivo con l'incarico di predisporre le specifiche tecniche di dettaglio delle componenti software;

Programmatore senior, con l'incarico di realizzare le componenti software con livello di complessità medio-alto, riguardanti prevalentemente la gestione dei dati (back office o front office gestionale) e lo sviluppo delle loro regole di trattamento, o quelle che richiedono specifiche competenze applicative o conoscenza approfondita delle procedure in esercizio;

Progettista esecutivo di strutture GIS;

Progettista esecutivo di soluzioni e ambienti tecnologici e sistemistici; estensore di norme di esercizio; responsabile del monitoraggio dei SLA; responsabile dei turni di presidio delle tecnologie e dei servizi;

Progettista esecutivo di moduli formativi in aula o informatizzati (FAD - e-learning); erogatore di moduli formativi; tutor d'aula;

Realizzatore di strutture di fruizione da datawarehouse;

Responsabile di test e collaudo per applicazione / sistemi di complessità medio-bassa.

Progettista di Servizi operativi; responsabile dell'accounting dei servizi; progettista di norme di erogazione dei servizi;

Supervisore dell'erogazione del servizio;

Responsabile della definizione della configurazione dei posti di lavoro e delle modalità di installazione dei prodotti software;

Esperto di assistenza tecnico- applicativa;

Operatore di supporto all'utente, ove siano richieste conoscenze specialistiche/applicative sull'argomento (assistenza di secondo livello);

Content Manager (Capo Redattore) di sezioni dei sistemi web; responsabile dell'accounting dei servizi redazionali erogati; progettista di sezioni grafiche e multimediali; responsabile della conduzione dei repository di contenuti;

Web editor (Redattore) senior; redattore di contenuti in riferimento a strutture redazionali di complessità medio-alta.

Il profilo C partecipa allo sviluppo della fornitura o all'erogazione dei servizi su indicazione del responsabile.

E' richiesto un inquadramento contrattuale congruente con il suo ruolo (livello impiegatizio inferiore al quadro) e una tra le due seguenti caratteristiche:

- il diploma di scuola media superiore
- un'esperienza minima professionale di 5 anni nel settore dell'ICT

profilo tariffario D:

Programmatore junior, con l'incarico di realizzare le componenti software con livello di complessità medio-basso, e in particolare quelle che riguardano lo sviluppo e la manutenzione di componenti di presentazione/ fruizione dei dati memorizzati, secondo le specifiche tecniche di dettaglio predisposte dal Progettista;

Realizzatore di strutture ed elaborazioni GIS;

Realizzatore di moduli formativi in aula o con informatizzati (FAD – e-learning);

Operatore addetto alla conduzione operativa di sistemi tecnologici (Data Center);

Operatori addetto all'assistenza utente;

Operatore di call-center e Operatore delle strutture di front-end per l'erogazione dei servizi;

Tecnici di gestione dei posti di lavoro;

Web editor (Redattore) junior; redattore di contenuti in riferimento a strutture redazionali di complessità medio-bassa; operatore grafico; operatore di supporti multimediali;

Assistente amministrativo applicato ai servizi ed ai progetti informatici;

Assistente operativo sui processi amministrativi assistiti da sistemi informatici;

Assistente all'erogazione di moduli formativi.

Il profilo D partecipa allo sviluppo della fornitura o all'erogazione dei servizi su indicazione del responsabile.

E' richiesto un inquadramento contrattuale congruente con il suo ruolo (livello impiegatizio inferiore al quadro) e una tra le due seguenti caratteristiche:

- il diploma di scuola media superiore
- un'esperienza minima professionale di 3 anni nel settore dell'ICT

profilo tariffario E:

Assistente operativo incaricato dell'attività di inserimento dati;

Assistente generico incaricato di compiti esecutivi nell'ambito di progetti o servizi.

Il profilo E agisce su incarico circoscritto e risponde ad un responsabile di attività o progetto.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore, con un inquadramento contrattuale congruente con l'incarico assegnato.

La Regione mantiene il diritto di richiedere ed acquisire le informazioni in merito ai profili professionali associata al singolo Dipendente della Società impegnato in incarichi svolti nell'ambito della presente Convenzione.

In tali tariffe contrattuali sono comprese, e quindi non sono autonomamente rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo, le prestazioni di un insieme di figure professionali presenti nella Società, quali dirigenti e funzionari amministrativi, addetti amministrativi, addetti ai servizi generali ed amministrativi e segretariali, centralinisti, autisti e fattorini, salvo il caso in cui il personale sopraccitato sia richiesto dalla Regione nell'ambito delle richieste di offerta per specifiche esigenze dell'utente, al di fuori della normale struttura di supporto della Società.

Per le prestazioni rese dal personale della Società fuori dal Comune di Genova verranno rimborsate al costo le spese di viaggio sostenute per il soggiorno e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici e privati ritenuti più idonei dalla Società per la tempestiva esecuzione dell'incarico, e verrà corrisposta, in aggiunta al corrispettivo determinato con le modalità di cui sopra, per ogni giornata di trasferta, l'indennità fissata nella precedente Tabella.

Le tariffe giornaliere e le indennità di trasferta saranno sottoposte a revisione annuale applicando agli importi la variazione in percentuale del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

Le comunicazioni di adeguamento saranno trasmesse annualmente dalla Società alla Regione.

Le tariffe giornaliere e le indennità di trasferta adeguate saranno assunte a riferimento per la predisposizione delle Proposte di fornitura di cui alla Parte 2.